



## COMUNE DI SEGNI

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria - Prima convocazione - seduta Pubblica

#### Delibera N. 47 del 28-12-2022

**Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023.**

L'anno duemilaventidue il giorno ventotto del mese di dicembre, alle ore 15:30 nella , previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi, sono oggi convocati in seduta **Pubblica Ordinaria** i Consiglieri Comunali.

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale *Vittorio Piccigallo* che esegue l'appello nominale:

**Eseguito l'appello risultano:**

| CONSIGLIERI       | PRES.    | CONSIGLIERI        | PRES.    |
|-------------------|----------|--------------------|----------|
| CASCIOLI PIERO    | PRESENTE | MAROZZA MATTEO     | PRESENTE |
| CACCIOTTI RENATO  | PRESENTE | VOLPICELLI PIETRO  | PRESENTE |
| CIOTTI ELENA      | PRESENTE | RINALDI CESARE     | PRESENTE |
| MENTUCCIA CESARE  | PRESENTE | BARTOLOMEI ANTONIO | PRESENTE |
| RECCHIA BRUNO     | ASSENTE  | RAVIGLIA GIUSEPPE  | ASSENTE  |
| PUCELLO SILVIA    | PRESENTE | BASSETTO GUIDO     | PRESENTE |
| CORSI ANNA TERESA | PRESENTE |                    |          |

Si constata che risultano presenti n. 11 Consiglieri e assenti n. 2 Consiglieri.

Piero Cascioli, nella qualità di Presidente, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

Scrutatori:

Volpicelli Pietro

Bassetto Guido

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ai commi da 641 a 668, come modificati dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in Legge n. 68/2014), contiene la disciplina della Tassa sui Rifiuti;
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147 prescrive che, in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA, tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga';
- la deliberazione dell'ARERA n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 702, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**Vista** la Deliberazione ARERA 363/2021/R/Rif, con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario quadriennale;

**Vista** la Deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022, con la quale l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ha disciplinato il Testo Unico della "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TQRIF), attuando l'obiettivo di *"far convergere le gestioni territoriali verso un servizio agli utenti migliore e omogeneo a livello nazionale, tenendo conto delle diverse caratteristiche di partenza, applicando principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica"*;

**Richiamato** in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021 e sue modificazioni ed aggiornamenti, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente Territorialmente Competente (ETC) o da soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente Territorialmente Competente ha assunto le pertinenti determinazioni:

**Tenuto conto** che nel territorio in cui opera il Comune di Segni non è presente l'Ente di Governo dell'ambito (EGATO) previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011 n° 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n° 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente Territorialmente Competente previste dalla deliberazione ARERA n° 443/2019 sono svolte dal Comune medesimo;

**Considerato** che secondo quanto previsto dall'art. 8 del citato D.P.R. 158/1999, occorre approvare un Piano Finanziario con una relazione tecnica attraverso la quale vengano individuati tutti i costi utili alla determinazione della tariffa e venga descritta la modalità di gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti del territorio comunale;

**Richiamata** la deliberazione di C.C. n.6 del 10/02/2022 con cui è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 definito da ARERA, il Piano Economico Finanziario del servizio integrato dei rifiuti, il quale ha valore per il biennio 2022-2025 ed in particolare espone per l'anno 2023 un costo complessivo di € 2.269.791,00;

**Preso atto che** l'approvato Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, come sopra deliberato, espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

**Considerato** che non è ancora pervenuta a questo Ente da parte della Soc. Minerva Scarl, la documentazione idonea dalla quale emerge il fabbisogno finanziario e il servizio prestato per l'annualità 2023 e pertanto non è possibile valutare se il Piano Finanziario 2022-2025 necessita di variazioni;

**Visto** il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 in data 30/06/2021;

**Preso atto** che la tariffa è determinata sulla base dei criteri disciplinanti il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

**Visto** l'art. 1, comma 654 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36. Ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

**Visto** in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico-Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

**Tenuto conto** che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 7.8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *"fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente si applicano quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organi competenti..."*

**Verificato** che il metodo MTR-2, prevede "il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF";

**Ritenuto** di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2023, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate negli allegati (All. A e All. B) della presente deliberazione, i quali costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

**Dato atto** che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2023 e il totale delle entrate tariffarie computate per l'anno 2022, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021 determinato come segue:

- tasso di inflazione programmata: 1,7%
  - coefficiente recupero della produttività: 0,10%
  - coefficiente QL :1,00%
  - coefficiente PG: 0,00
  - coefficiente C116:1,00%
- Limite massimo di variazione annuale 3,60%
- Crescita entrate del 2023 rispetto all'annualità 2022: 1,0334%

**Ricordato** che l'MTR-2 prevede:

- un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 e una programmazione economico finanziaria di pari durata;
- un aggiornamento a cedenza biennale delle predisposizioni tariffarie, secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento dell'Autorità;
- una eventuale revisione infra- periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;

**Ribadito** che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;

**Evidenziato** che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

**Atteso** che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

**Considerata** l'evoluzione normativa intervenuta in ambito ambientale di cui al D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale del D.Lgs. n. 152/2006;

**Ritenuto** di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno di imposta 2023:

- prima rata: 28/02/2023
- seconda rata: 31/05/2023
- terza rata: 31/08/2023
- quarta rata: 30/11/2023
- con possibilità di versamento in unica rata entro il 31/05/2023.

**Considerato** che:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 per cui *"... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ..."*;
- a norma dell'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito

- dalla Legge 28 giugno 2019, n. 28:” *A decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*”;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 “ *Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime*”;
  - a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 “ *A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente*”;
  - l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
  - l'art. 1, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, *al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della Città Metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020 le modalità di riversamento del tributo alla competente Città Metropolitana*”;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.lgs. n. 267 18 agosto 2000, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario dell'Ente;

Con voti favorevoli 8, astenuti 3 (Bassetto, Bartolomei, Rinaldi)

### **DELIBERA**

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di prendere atto del Piano Finanziario e dei documenti ad esso allegati, approvato con delibera di C.C. n° 6 del 10/02/2022, valido 2022-2025;
- 3) Di approvare le tariffe della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2023 di cui agli allegati A e B relative alle utenze domestiche e utenze non domestiche che si allegano alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 4) Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario;
- 5) Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale (TEFA) determinato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale nella misura pari al 5 % ;
- 6) Di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2023, fatte salve eventuali diverse motivate determinazioni della Giunta:
  - prima rata: 28/02/2023
  - seconda rata: 31/05/2023
  - terza rata: 31/08/2023
  - quarta rata: 30/11/2023con possibilità di versamento in unica rata entro il 31/05/2023.
- 7) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98;

Successivamente

Il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge,

Con voti favorevoli 8, astenuti 3 (Bassetto, Bartolomei, Rinaldi)

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da:

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
Renato CACCIOTTI

IL PRESIDENTE  
Piero Cascioli

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Vittorio Piccigallo

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

*La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-12-2022:*

*- Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.L.vo n. 267/2000.*

IL SEGRETARIO COMUNALE

Vittorio Piccigallo

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*



# COMUNE DI SEGNI

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

## PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO

**N. 53 del 22-12-2022**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023.

### PARERI

**RESI AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, D.LGS.267/2000**

\*\*\*\*\*

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

In ordine alla sola regolarita' contabile della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:

**FAVOREVOLE**

Data, 23-12-2022

Il Responsabile dell' Area  
Economico-Finanziaria  
Dott. Armando Egidi

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  
testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82  
del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il  
testo cartaceo e la firma autografa*



# COMUNE DI SEGNI

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

## PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO

**N. 53 del 22-12-2022**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023.

### PARERI

**RESI AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, D.LGS.267/2000**

\*\*\*\*\*

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In ordine alla sola regolarita' tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:

**FAVOREVOLE**

Data, 23-12-2022

Il Responsabile del servizio interessato  
Dott. Armando Egidi

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  
testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82  
del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il  
testo cartaceo e la firma autografa*



## COMUNE DI SEGNI

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Delibera N. 47 del 28-12-2022**

**Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023.**

#### PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE

La presente deliberazione, viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune di Segni: [www.comune.segni.rm.it](http://www.comune.segni.rm.it) – Sezione Albo Pretorio”on-line” e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall' art. 124, comma 2, del D.Lgs 267/2000.

---

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Numero 52 del Reg. Albo Pretorio.

Si attesta che la presente deliberazione del Consiglio Comunale è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Segni : [www.comune.segni.rm.it](http://www.comune.segni.rm.it) – Sezione Albo Pretorio”on-line” per quindici giorni consecutivi.

Dal 20-01-2023 al 04-02-2023.

Segni, 20-01-2023

II RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON-LINE  
(vedi nominativo su certificato di firma digitale)

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*